



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 45 del 11/12/2023

Repertorio Generale n. 1518 del 11/12/2023

Oggetto: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DELL'USO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI - RIF. RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 27 MARZO 2019 ORDINANZA "TAORMINA PLASTIC FREE" .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 45 del 11/12/2023

Oggetto: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DELL'USO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI - RIF. RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 27 MARZO 2019 ORDINANZA "TAORMINA PLASTIC FREE" .

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Unione Europea, a seguito di percorsi preventivi ed accordi provvisori, ha effettuato proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM (2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - P8_TA-PROV (2019)0305, del 18/01/2019;
- che l'Unione Europea ha emanato la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM (2018)0340 – C8- 0218/2018 – 2018/0172(COD)) - P8_TA-PROV (2019)0305, rif. Direttiva n. 5483/2019, al fine di ridurre sensibilmente in tutto il territorio dell'Unione dal 2021, l'uso delle stoviglie in plastica monouso quali sacchetti, contenitori da asporto per alimenti e bevande, posate, piatti, bicchieri, cannuce, mescolatori per bevande, stecche per palloncini, ecc.;
- che con il D.L. n. 91/2017 convertito in legge n. 123/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale di igiene;

CONSIDERATO:

- che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;

- che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione, che si aggrava in fase di smaltimento;
- che i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “Cotton Fioc”, aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, così come le cannucce e le palette per il gelato, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare e che con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
- che l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso, infatti si ridurrebbero le emissioni di CO2 (in fase produttiva) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
 - che i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali e di smaltimento;
- che sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;
- che la crescente diffusione di oggetti in plastica monouso produce ingenti quantitativi di rifiuti plastici che non sempre vengono intercettati dai sistemi di raccolta differenziata e si disperdono nell’ambiente naturale sia sulla terra ferma che negli ambienti acquatici, tanto che a livello mondiale le plastiche rappresentano oggi più dell’80% dei rifiuti marini;
- che l’Amministrazione del Comune di Taormina, si prefigge come obiettivo primario quello di salvaguardare l’ecosistema e quello di orientare e sensibilizzare le giovani generazioni e la comunità tutta verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

RITENUTO di dover individuare misure immediate e concrete, ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa;

VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e.s.m.i;

RITENUTO necessario provvedere in adeguamento alle disposizioni comunitarie e del Parlamento Europeo, tenuto conto integralmente di quanto indicato in premessa

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- è consentito l’utilizzo shoppers solo in materiale compostabile e biodegradabile;
- gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, e di distributori automatici sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- gli organizzatori e gli incaricati preposti alla somministrazione di alimenti e bevande, di eventi, di feste pubbliche, di manifestazioni temporanee, di sagre, di spettacoli, di cene conviviali, e le associazioni, sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della

presente ordinanza, potranno distribuire al pubblico ed ai relativi soci, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

DISPONE

1. che la presente Ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte e consentire il necessario approvvigionamento, a partire dal giorno 01/01/2024.
2. la pubblicazione della presente ordinanza sia sul sito internet istituzionale sia nella sezione news, che nella sezione: “Uffici e Servizi” – Area Servizio Urbanistica ed Edilizia – Servizio Ambiente e Servizio Suap – Attività produttive Economiche – Manifestazioni Temporanee”;
3. Di prevedere le seguenti sanzioni: ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore, e fatto salva la normativa nazionale, regionale e comunitaria; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Questura, alla Prefettura, al Comando Compagnia Carabinieri ed al Comando Gruppo Guardia di Finanza ed al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale; all’Arpa e, all’Ausl di Messina, alle Associazioni di Categoria a tutela dei soggetti interessati dalla presente ordinanza.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale